




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge



Introduzione del reato di omicidio nautico e del
reato di lesioni personali nautiche

A.C. 911

Schede di lettura

n. 111

22 maggio 2023

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Introduzione del reato di omicidio nautico
e del reato di lesioni personali nautiche

A.C. 911

Schede di lettura

n. 111

22 maggio 2023

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Giustizia

☎ 066760-9148 – ✉ st_giustizia@camera.it

- *La nota di sintesi e le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.*
- *Le parti relative ai profili di carattere finanziario sono state curate dal Servizio Bilancio dello Stato, nonché dalla Segreteria della V Commissione per quanto concerne le coperture.*
- *Le parti relative ai documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea e alle procedure di contenzioso sono state curate dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea.*
- *Le parti relative alla legislazione comparata sono state curate dal Servizio Biblioteca.*

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: gi0014

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

Premessa	3
▪ Articolo 1, comma 1 (Omicidio nautico)	5
▪ Articolo 1, comma 2 (<i>Fuga del conducente in caso di omicidio nautico</i>)	15
▪ Articolo 1, comma 3 (<i>Lesioni personali nautiche gravi o gravissime</i>)	16
▪ Articolo 1, comma 4 (<i>Fuga del conducente in caso di lesioni nautiche</i>)	23
▪ Articolo 2 (<i>Arresto in flagranza</i>)	24

Schede di lettura

PREMESSA

La **proposta di legge** di iniziativa parlamentare **A.C. 911** concerne l'introduzione nell'ordinamento dei delitti di **omicidio nautico** e **lesioni nautiche gravi o gravissime**, mutuando la disciplina vigente per le medesime fattispecie riguardanti la circolazione stradale.

Il testo è stato approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Commissione, nella seduta del 21 febbraio 2023 e trasmesso alla Camera, dove è stato assegnato per l'esame in sede referente alla Commissione Giustizia il 27 febbraio 2023.

Il provvedimento si compone di 2 articoli, nei quali sono disciplinati, oltre alle due fattispecie sopra richiamate, anche le ipotesi di **fuga del conducente** in caso di omicidio nautico o di lesioni nautiche gravi o gravissime e le evenienze in cui è possibile procedere all'**arresto in flagranza**.

Articolo 1, comma 1 (Omicidio nautico)

L'**articolo 1, comma 1**, sostituisce l'art. 589-*bis* del codice penale, che attualmente riguarda la sola fattispecie del reato di **omicidio stradale**, al fine di **estendere** la relativa disciplina anche **all'omicidio nautico**, in tal modo creando una nuova fattispecie penale.

Ancorché il comma 1 intervenga attraverso l'integrale sostituzione dell'art. 589-*bis* c.p., di fatto le modifiche si limitano ad inserire specifiche disposizioni, in alcuni commi e alla rubrica del citato articolo, allo scopo di introdurre nell'ordinamento la fattispecie di omicidio nautico senza innovare rispetto a quanto già previsto per l'omicidio stradale, ma anzi mutuandone integralmente, per quanto compatibile, la disciplina. Gli unici commi non modificati, anche se per ragioni opposte sono:

- il quinto comma perché riguarda circostanze applicabili al solo omicidio stradale (eccesso di velocità su strade urbane ed extraurbane, attraversamento con il semaforo rosso o circolazione contromano, inversione di marcia in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, sorpasso in corrispondenza di attraversamento pedonale o linea continua);
- il settimo comma perché, prevedendo la diminuzione della pena fino alla metà qualora l'evento non dipenda esclusivamente dall'azione o dall'omissione del colpevole, risulta essere immediatamente applicabile anche all'omicidio nautico.

Più in dettaglio, il **primo comma dell'art. 589-*bis*** viene modificato al fine di prevedere che la **morte conseguente alla violazione** delle **norme sulla** disciplina della **navigazione marittima o interna** integri un'ipotesi di omicidio colposo punibile con la **reclusione da due a sette anni**.

Si ricorda che il delitto di **omicidio stradale** di cui all'**articolo 589-*bis*** del codice penale è stato introdotto nell'ordinamento dalla legge n. 41 del 2016 che, pur mantenendo invariata la pena prevista (reclusione da 2 a 7 anni), ha mutato in autonoma ipotesi di reato ciò che precedentemente costituiva un'aggravante ad effetto speciale del reato di omicidio colposo. Conseguentemente, per ragioni sistematiche, la fattispecie di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, precedentemente prevista dall'art. 589, secondo comma, c.p., è stata coerentemente espunta da quest'ultimo articolo (che ora menziona il solo omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro) e trasferita **nel nuovo art. 589-*bis***.

• **Disciplina della navigazione marittima o interna**

In materia di navigazione marittima e interna **a livello nazionale** si applicano principalmente le disposizioni del codice della navigazione (di cui al R.D. n. 327 del 1942), nonché quelle del codice della nautica (di cui al D.lgs. n. 171/2005).

Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile (art. 1, c. 2 codice della navigazione).

Ai sensi del comma 1-*bis* (inserito dal D.lgs. n. 229 del 2017) dell'articolo 1 del codice della nautica da diporto, le disposizioni del relativo codice si applicano alle unità di cui all'articolo 3 dello stesso codice (vedi *infra*) **che navigano in acque marittime e interne**, fermo restando quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 172 del 2003 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico) in relazione alle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, nonché quanto previsto dal decreto-legge n. 457 del 1997 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione), istitutivo del registro delle navi adibite alla navigazione internazionale (c.d. Registro internazionale), nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali.

In particolare, la **navigazione interna** (che comprende, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, del decreto legislativo n. 22 del 2009 "la navigazione effettuata **in acque diverse da quelle marittime**" ossia in fiumi, laghi, lagune, canali, ecc.) è regolamentata dal codice della navigazione e dall'apposito regolamento attuativo (d.P.R. n. 631 del 1949, concernente approvazione del regolamento della navigazione interna). In tali testi normativi sono contenute molteplici disposizioni in materia di organizzazione della navigazione interna, zone portuali, lavoro, regime amministrativo delle navi, ed esercizio della navigazione.

Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione interna sono state in più fasi (d. P. R. n. 5 del 1972 e, successivamente, d. P. R. n. 616 del 1977) trasferite alle regioni. Da ultimo il decreto legislativo n. 112 del 1998 (articolo 105) ha attribuito alle regioni, fatte salve le competenze delle autorità portuali, le funzioni relative alla "disciplina della navigazione interna". Sono rimaste allo Stato le competenze in materia di sicurezza della navigazione interna e quelle relative all'accertamento delle competenze del personale navigante.

La modifica al **secondo comma dell'art. 589-bis** estende le relative previsioni a chiunque, ponendosi alla conduzione di un'**unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica** conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni per colpa la morte di una persona, stabilendo che sia punito con la **reclusione da 8 a 12 anni**.

Per la corretta definizione di "unità da diporto", il testo rinvia all'**art. 3 del codice della nautica da diporto**¹ (d.lgs. n. 171 del 2005), il quale specifica che con tale

¹ Oltre a dare la definizione generale di "unità da diporto" alla lettera a), l'articolo 3, comma 1, contiene il seguente elenco di tipologie specifiche di costruzioni destinate alla navigazione da diporto: b) unità utilizzate a fini commerciali o *commercial yacht*: definite nell'articolo 2 del codice, oltre alle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172; c) nave da diporto maggiore: le unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri e di stazza superiore alle 500 tonnellate di

dicitura si intende “ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto” cioè quella effettuata, ai sensi dell’art. 1 del medesimo codice, in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi a noleggio per finalità turistiche iscritte al Registro Internazionale che trovano una propria disciplina nella legge 8 luglio 2003, n. 172.

La dicitura “unità da diporto” ed il richiamo all’art. 3 del codice sono stati introdotti in sede referente durante l’esame della proposta di legge in Senato in sostituzione dei generici termini di nave, imbarcazione e natante contenuti nel testo originario, al fine di determinare con maggiore precisione l’ambito di applicazione della fattispecie di reato.

Ai riferimenti normativi concernenti lo **stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro** e lo **stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope** contenuti nel codice della strada (rispettivamente art. 186, c. 2, lett. c) e 187) vengono affiancati gli analoghi riferimenti contenuti nel codice della nautica da diporto, ovvero gli **articoli 53-bis, comma 2, lett. c) e 53-quater**.

I due articoli del codice della nautica da diporto (di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005) richiamati dalla novella in commento sono stati inseriti dal D.lgs. n. 229 del 2017 e sono entrati in vigore dal 13 febbraio 2018.

L’**articolo 53-bis** (conduzione di unità da diporto sotto l’influenza dell’alcool), al **comma 2, lettera c)** prevede che, **ove il fatto non costituisca reato**, chiunque assume o ritiene il **comando** o la **condotta** ovvero la **direzione nautica** di un’unità da diporto in stato di ebbrezza è punito c) con la **sanzione amministrativa** da 5000 euro a 15000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. La patente nautica è sempre revocata in caso di reiterazione nel biennio.

L’**articolo 53-quater** (Conduzione di unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope) prevede che, **ove il fatto non costituisca reato**, chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un’unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope sia punito con la sanzione amministrativa da 2755 euro a 11017

stazza ovvero a 600 TSL (tonnellate di stazza lorda); d) nave da diporto minore: le unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, di stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le unità di cui alla lettera e); e) nave da diporto minore storica: le unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri e di stazza fino a 120 GT ovvero fino a 100 TSL, costruita in data anteriore al 1° gennaio 1967; f) imbarcazione da diporto: le unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri; g) natante da diporto: le unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, con esclusione delle moto d’acqua; h) moto d’acqua: le unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno; h-bis) unità da diporto a controllo remoto: unità da diporto a comando remoto priva a bordo di personale adibito al comando.

euro. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni.

Per i soggetti i soggetti di età inferiore ad anni ventuno ovvero per coloro che utilizzano l'unità da diporto a fini commerciali, le predette sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. La patente nautica è sempre revocata quando la violazione è commessa da uno dei conduttori delle unità da diporto a fini commerciali, ovvero in caso di reiterazione nel biennio (comma 1).

Se il conduttore di unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica provoca un sinistro marittimo, le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il sequestro dell'unità, salvo che l'unità appartenga a persona estranea all'illecito (comma 2).

Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono aumentate da un terzo alla metà quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (comma 3).

I commi successivi disciplinano le modalità di esecuzione degli **accertamenti clinico-tossicologici** volti a stabilire il livello il tasso alcolemico ovvero lo stato di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte del conduttore dell'unità da diporto e le relative conseguenze (compreso il ritiro della patente fino all'esito degli accertamenti o la sospensione in via cautelare della stessa fino all'esito della visita medica disposta per accertare il mantenimento dei requisiti psico-fisici richiesti per il suo ottenimento).

Ulteriori ipotesi di omicidio colposo commesse in stato di ebbrezza alcolica sono altresì previste ai **commi terzo e quarto dell'art. 589-bis**, che vengono coerentemente modificati per estenderne le previsioni all'omicidio nautico. Si tratta di casi in cui sia accertato nel conducente un **tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro**, quindi inferiore a quanto previsto dal secondo comma. In entrambi i commi, al riferimento normativo che stabilisce tale limite per i conducenti di veicoli circolanti su strada (art. 186, c. 2, lett. b), del codice della strada), viene aggiunto quello dell'art. **53-bis, comma 2, lettera b)**, del codice della nautica da diporto, che stabilisce lo stesso limite per i conducenti di unità da diporto.

In particolare, il terzo comma riguarda attualmente i **conducenti** di veicoli a motore che esercitino **l'attività di trasporto di persone o di cose** (indicati all'art. 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d) del codice della strada) e viene integrato con il riferimento a coloro che utilizzano **unità da diporto a fini commerciali**. Nei confronti di tali soggetti, in caso di commissione di omicidio colposo nello svolgimento della suddetta attività di navigazione commerciale, si applica la stessa pena prevista dal secondo comma, ovvero la **reclusione da 8 a 12 anni**, anche se in presenza di un tasso alcolemico inferiore proprio in virtù del fatto che lo stato di ebbrezza viene rilevato nell'esercizio di un'attività professionale.

Per l'esatta individuazione di cosa si intenda per **unità da diporto utilizzata a fini commerciali** (commercial yacht) occorre fare riferimento all'articolo 2, comma 1, del codice della nautica da diporto (come integrato dal D.lgs. n. 160 del 2020, entrato in vigore dal 22 dicembre 2020), secondo cui l'unità da diporto rientra in tale categoria quando è:

- a) oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
- b) utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;

c) utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;

c-bis) utilizzata per assistenza all'ormeggio delle unità di cui all'articolo 3 del codice (v. *supra*) nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;

c-ter) utilizzata per l'attività di assistenza e di traino delle unità di cui all'articolo 3;

c-quater) utilizzata, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale di settore, per l'esercizio di attività in forma itinerante di somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al dettaglio.

Oltre alle unità di cui all'articolo 2, sono comprese nelle unità utilizzate a fini commerciali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del codice, le **navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche** di cui all'articolo 3 della legge n. 172 del 2003 (recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico). Si tratta di navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche che, per effetto dell'iscrizione nel Registro internazionale (nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio.

Il **quarto comma** prevede invece l'applicazione di una pena più mite (**reclusione da 5 a 10 anni**) qualora l'omicidio sia cagionato da un **conducente** su cui sia rilevato un tasso alcolemico superiore a 0,8 ma inferiore a 1,5 grammi per litro che **non eserciti attività commerciale**.

Con la modifica al **sesto comma** si prevede che le **pene** previste dall'art. 589-*bis*, ad eccezione delle ipotesi previste dal quinto comma (il quale, come già visto, rimane identico ed è applicabile al solo omicidio stradale) siano **umentate se** il fatto è commesso da **persona non munita di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata** ovvero nel caso in cui il natante, l'imbarcazione o nave, sia di proprietà dell'autore del fatto e tale **mezzo** risulti **sprovvisto di assicurazione obbligatoria**.

L'art. 39 del codice della nautica da diporto prevede 4 categorie di patenti nautiche:

Categoria A: abilitazione al comando di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d'acqua;

Categoria B: abilitazione al comando di navi da diporto;

Categoria C: abilitazione alla direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto;

Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto e moto d'acqua.

La patente è sempre obbligatoria per le unità da diporto di lunghezza superiore a 24 metri; per quelle di lunghezza pari o inferiore a 24 metri l'obbligo sussiste per la navigazione oltre le 6 miglia dalla costa o anche entro le 6 miglia se si tratta di moto d'acqua o se nell'unità è installato un motore di cilindrata superiore a quelle indicate al comma 1, lett. b), del medesimo articolo.

Negli altri casi (comma 3) la patente non è obbligatoria, ma sono richiesti determinati limiti di età (18 anni per le imbarcazioni, 16 anni per i natanti, 14 anni per i natanti a vela con superficie velica superiore a 4 metri e le unità a remi che navigano oltre un miglio dalla costa).

Infine, con la modifica all'**ottavo** comma, **si estende** al conducente di un'unità da diporto la disposizione prevista per i casi di **pluralità di eventi lesivi**. In particolare si prevede che, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, debba applicarsi la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, purché tale pena non superi gli anni diciotto di reclusione (quindici anni è invece il limite previsto all'art. 589 per l'omicidio colposo), configurando dunque un'ipotesi di **concorso formale di reati**.

Tabella riepilogativa delle fattispecie recate dall'art. 589-bis (omicidio)

Comma	Condotta	Pena
I	violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna	Reclusione da 2 a 7 anni
II	stato di ebbrezza superiore a 1,5 g/l o stato di alterazione dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope	Reclusione da 8 a 12 anni
III	stato di ebbrezza compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l per chi esercita attività di trasporto di cose o persone	Reclusione da 8 a 12 anni
IV	stato di ebbrezza compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l	Reclusione da 5 a 10 anni
V	eccesso di velocità su strade urbane ed extraurbane; attraversamento con il semaforo rosso o circolazione contromano; inversione di marcia in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; sorpasso in corrispondenza di attraversamento pedonale o linea continua (Si applica solo all'omicidio stradale)	Reclusione da 5 a 10 anni
VI	patente mancante / sospesa / revocata ovvero veicolo a	Aumento della pena

	motore/unità da diporto di proprietà dell'autore del fatto sprovvisto di assicurazione obbligatoria	
VII	evento non esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole	Diminuzione della pena fino alla metà
VIII	omicidio plurimo o omicidio e lesioni ad una o più persone	Pena prevista per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo (fino ad un massimo di 18 anni)

Testo dell'art. 589-bis (vigente e modificato dall'A.C. 911)

Normativa vigente	A.C. 911
Codice penale Art. 589-bis	
<i>Omicidio stradale</i>	<i>Omicidio stradale o nautico</i>
Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.	Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.	Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del codice

Normativa vigente	A.C. 911
	della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.	La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unità da diporto di cui all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , il quale in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , cagioni per colpa la morte di una persona.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.	Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La pena di cui al comma precedente si applica altresì:	<i>Identico.</i>

Normativa vigente	A.C. 911
<p>1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;</p> <p>2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;</p> <p>3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.</p>	
<p>Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.</p>	<p>Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.</p>
<p>Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o</p>	<p><i>Identico.</i></p>

Normativa vigente	A.C. 911
dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.	
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.	Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Articolo 1, comma 2
(Fuga del conducente in caso di omicidio nautico)

L'**articolo 1, comma 2**, modifica la rubrica dell'art. 589-ter, relativo alla circostanza aggravante speciale prevista per il caso di fuga del conducente a seguito di omicidio stradale, che trova ora applicazione anche al caso di omicidio nautico per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, all'art. 589-bis. Tale circostanza aggravante prevede un **aumento di pena da un terzo a due terzi** e una pena comunque **non inferiore a 5 anni**.

Coerentemente, l'articolo 1, comma 2, **coordina la rubrica** dell'art. 589-ter, aggiungendo il riferimento all'omicidio nautico a quello stradale già previsto.

L'art. 589-ter, introdotto con la legge n. 41 del 2016, prevede una nuova **circostanza aggravante ad effetto speciale** per il caso in cui il conducente di un veicolo a motore che abbia cagionato per colpa l'omicidio stradale sanzionato all'art. 589-bis si sia dato alla fuga.

Tale aggravante è soggetta ai limiti al giudizio di bilanciamento con eventuali attenuanti di cui all'art. 590-quater. In materia di computo delle circostanze, tale ultimo articolo prevede che quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, quella di cui all'art. 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 (rispettivamente riferite, in tema di imputabilità, al minorenni ultraquattordicenne, e, in tema di concorso di persone nel reato, alla partecipazione di minima importanza), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

Normativa vigente	A.C. 911
Codice penale Art. 589-ter	
<i>Fuga del conducente in caso di omicidio stradale</i>	<i>Fuga del conducente in caso di omicidio stradale e nautico</i>
Nel caso di cui all'articolo 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.	<i>Identico.</i>

Articolo 1, comma 3
(Lesioni personali nautiche gravi o gravissime)

Analogamente alle modifiche apportate dal comma 1 all'art. 589-*bis*, il comma 3, interviene sull'art. 590-*bis*, al fine di estendere l'autonoma fattispecie di reato relativa alle **lesioni personali** stradali anche alle ipotesi di lesioni, **gravi o gravissime**, che siano **commesse con violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna**.

Si consideri che **le due fattispecie** di reato, al netto della diversità di condotta e del diverso trattamento sanzionatorio - i quali non costituiscono oggetto di modifica - condividono la stessa struttura e sono **articolate in maniera sostanzialmente identica** sotto il profilo della formulazione.

Anche in questo caso, il comma 3, pur intervenendo attraverso l'integrale sostituzione dell'art. 590-*bis* c.p., si limita di fatto ad inserire, in alcuni commi e alla rubrica del citato articolo, taluni incisi allo scopo di introdurre nell'ordinamento la fattispecie di lesioni nautiche gravi o gravissime senza innovare rispetto a quanto già previsto per lesioni stradali gravi o gravissime e **non modifica i commi**:

- **quinto**, che riguarda circostanze applicabili alle sole lesioni stradali (v. *supra*, art. 1, co. 1);
- **settimo**, che prevede la diminuzione della pena fino alla metà qualora l'evento non dipenda esclusivamente dall'azione o dall'omissione del colpevole ed è immediatamente applicabile anche alle lesioni nautiche;
- **nono**, che dispone che qualora non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo (ovvero nelle ipotesi di lesioni gravi o gravissime causate da inosservanza delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna di cui al primo comma), il **reato** sia **perseguibile a querela** della persona offesa. Si ricorda che fino al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022, che ha riformato il processo penale, per le lesioni gravi o gravissime non era richiesta la querela di parte ed erano pertanto **procedibili d'ufficio** ai sensi dell'art. 50 c.p.p. Sul punto specifico si era anche pronunciata la **Corte costituzionale**, dichiarando **infondata** la **questione** di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 36 del 2018, **nella parte in cui non prevedeva la procedibilità a querela** anche per i delitti di lesioni personali stradali gravi e gravissime (C. Cost. 24.10.2019, n. 223; per la dichiarazione di manifesta infondatezza: C. Cost. 17.12.2021, n. 244; C. Cost., 25.11.2020, n. 248).

Più nel dettaglio, il **primo comma dell'art. 590-*bis*** viene modificato al fine di prevedere che le **lesioni conseguenti alla violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna** integrino un'ipotesi di reato colposo punibile con la **reclusione da 3 mesi a 1 anno** in caso di **lesioni gravi e da 1 a 3 anni** nel caso in cui le **lesioni** procurate siano **gravissime**.

La modifica al **secondo comma dell'art. 590-bis** estende le relative previsioni a chiunque, ponendosi alla conduzione di un'**unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica** conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni per colpa lesioni gravi o gravissime ad una persona, stabilendo che sia punito, rispettivamente, con la **reclusione da 3 a 5 anni e da 4 a 7 anni**. (Per la definizione di "unità da diporto" v *supra* art. 1, comma 1).

Ai riferimenti normativi concernenti lo **stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro** e lo **stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope** contenuti nel codice della strada (rispettivamente art. 186, c. 2, lett. c) e 187) vengono affiancati gli analoghi riferimenti contenuti nel codice della nautica da diporto, ovvero gli **articoli 53-bis, comma 2, lett. c) e 53-quater**.

Ulteriori ipotesi di lesioni colpose commesse in stato di ebbrezza alcolica sono altresì previste ai **commi terzo e quarto dell'art. 590-bis**, che vengono coerentemente modificati per estenderne le previsioni alle lesioni nautiche. Si tratta di casi in cui sia accertato nel conducente un **tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro**, quindi inferiore a quanto previsto dal secondo comma. In entrambi i commi, al riferimento normativo che stabilisce tale limite per i conducenti di veicoli circolanti su strada (art. 186, c. 2, lett. b), del codice della strada), viene aggiunto quello dell'art. **53-bis, comma 2, lettera b)**, del codice della nautica da diporto, che stabilisce lo stesso limite per i conducenti di unità da diporto.

In particolare, il terzo comma riguarda attualmente i **conducenti** di veicoli a motore che esercitino **l'attività di trasporto di persone o di cose** (indicati all'art. 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d) del codice della strada) e viene integrato con il riferimento a coloro che utilizzano **unità da diporto a fini commerciali**. Nei confronti di tali soggetti, in caso di commissione di lesioni colpose nello svolgimento della suddetta attività di navigazione commerciale, si applica la stessa pena prevista dal secondo comma, ovvero la **reclusione da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 anni per le lesioni gravissime**, anche se in presenza di un tasso alcolemico inferiore, proprio in virtù del fatto che lo stato di ebbrezza viene rilevato nell'esercizio di un'attività professionale.

Il **quarto comma** prevede invece l'applicazione di una pena più mite (**reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le lesioni gravissime**) qualora le lesioni siano cagionate da un **conducente** su cui sia rilevato un tasso alcolemico superiore a 0,8 ma inferiore a 1,5 grammi per litro che **non eserciti attività commerciale**.

Con la modifica al **sesto comma** si prevede che le **pene** previste dall'art. 590-bis, ad eccezione delle ipotesi previste dal quinto comma (il quale, come già visto, rimane identico ed è applicabile alle sole lesioni stradali) siano **umentate se** il fatto è commesso da **persona non munita di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata** ovvero nel caso in cui il natante, l'imbarcazione

o nave, sia di proprietà dell'autore del fatto e tale **mezzo** risulti **sprovvisto di assicurazione obbligatoria**.

Con la modifica all'**ottavo comma**, **si estende** al conducente di un'unità da diporto la disposizione prevista per i casi di **pluralità di eventi lesivi**. In particolare si prevede che, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, debba applicarsi la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, purché tale pena non superi gli anni 7 di reclusione.

Tabella riepilogativa delle fattispecie recate dall'art. 590-bis (lesioni gravi o gravissime)

Comma	Condotta	Pena
I	violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna	Reclusione da 3 mesi a 1 anno (lesioni gravi) Reclusione da 1 a 3 anni (lesioni gravissime)
II	stato di ebbrezza superiore a 1,5 g/l o stato di alterazione dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope	Reclusione da 3 a 5 anni (lesioni gravi) Reclusione da 4 a 7 anni (lesioni gravissime)
III	stato di ebbrezza compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l per chi esercita attività di trasporto di cose o persone	Reclusione da 3 a 5 anni (lesioni gravi) Reclusione da 4 a 7 anni (lesioni gravissime)
IV	stato di ebbrezza compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l	Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni (lesioni gravi) Reclusione da 2 a 4 anni (lesioni gravissime)
V	eccesso di velocità su strade urbane ed extraurbane; attraversamento con il semaforo rosso o circolazione contromano; inversione di marcia in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; sorpasso in corrispondenza di attraversamento pedonale o linea continua	Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni (lesioni gravi) Reclusione da 2 a 4 anni (lesioni gravissime)

	(Si applica solo alle lesioni stradali)	
VI	patente mancante / sospesa / revocata ovvero veicolo a motore/unità da diporto di proprietà dell'autore del fatto sprovvisto di assicurazione obbligatoria	Aumento della pena
VII	evento non esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole	Diminuzione della pena fino alla metà
VIII	omicidio plurimo o omicidio e lesioni ad una o più persone	Pena prevista per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo (fino ad un massimo di 7 anni)

Testo dell'art. 590-bis (vigente e modificato dall'A.C. 911)

Normativa vigente	A.C. 911
Codice penale Art. 590-bis	
<i>Lesioni personali stradali gravi o gravissime</i>	<i>Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime</i>
Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.	Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione	Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai

Normativa vigente	A.C. 911
<p>personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.</p>	<p>sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.</p>
<p>Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.</p>	<p>La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unità da diporto di cui all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.</p>
<p>Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da</p>	<p>Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli</p>

Normativa vigente	A.C. 911
<p>due a quattro anni per le lesioni gravissime.</p>	<p>186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.</p>
<p>Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:</p> <p>1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;</p> <p>2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;</p> <p>3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa</p>	<p>Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad</p>

Normativa vigente	A.C. 911
o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.	eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta , o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o natante, imbarcazione o nave sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.	<i>Identico.</i>
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.	Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.	<i>Identico.</i>

Articolo 1, comma 4
(Fuga del conducente in caso di lesioni nautiche)

L'**articolo 1, comma 4**, modifica la rubrica dell'art. 590-ter, relativo alla circostanza aggravante prevista per il caso di fuga del conducente che con la sua condotta ha provocato ad altri lesioni personali, che trova ora applicazione anche nell'ambito della navigazione, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 3, all'articolo 590-bis. Tale circostanza aggravante prevede un aumento di pena da un terzo a due terzi e una pena comunque non inferiore a tre anni.

Coerentemente, l'articolo 1, comma 4, **coordina la rubrica** dell'art. 590-ter, aggiungendo il riferimento alle lesioni personali nautiche, oltre a quelle stradali già previste.

Normativa vigente	A.C. 911
Codice penale Art. 590-ter	
<i>Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali</i>	<i>Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali e nautiche</i>
Nel caso di cui all'articolo 590-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.	<i>Identico.</i>

Articolo 2 **(Arresto in flagranza)**

L'**articolo 2** interviene sul codice di procedura penale in materia di arresto in flagranza di reato.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 380, comma 2, lettera *m-quater*), del codice di procedura penale in materia di **arresto obbligatorio in flagranza**:

- estendendo l'arresto obbligatorio in flagranza, già previsto per l'omicidio stradale aggravato dallo stato di alterazione del conducente ai sensi dell'art. 589-*bis*, secondo e terzo comma, alla nuova fattispecie dell'**omicidio nautico**;

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 589-*bis*, commi secondo e terzo, del codice penale, l'omicidio è aggravato quando il conducente si trovi in stato di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero di una quantità di alcool tale da determinare un valore superiore a 1,5 grammi di alcool per litro di sangue o un valore compreso tra 0,8 e 1,5 gr/l se si tratta di conducenti professionali o di mezzi pesanti (v. *supra*, art. 1, comma 1).

- prevedendo che nelle ipotesi di omicidio colposo stradale aggravato dallo stato di alterazione del conducente sopra ricordate, **non si proceda all'arresto obbligatorio in flagranza se il conducente si è immediatamente fermato**, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi. Analogamente a quanto previsto dall'art. 189, comma 8, del codice della strada per il caso del conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, la modifica in commento estende l'esenzione dall'obbligo di arresto in flagranza anche al caso di omicidio colposo stradale aggravato quando il conducente si sia immediatamente fermato e si sia adoperato per prestare o attivare i soccorsi. Resta ferma la possibilità di procedere all'arresto facoltativo in flagranza di reato in presenza di tali ipotesi.

L'art. 380 c.p.p. (rubricato "arresto obbligatorio in flagranza") prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un **delitto non colposo**, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della **reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni** e nel massimo a venti anni (comma 1). Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei **delitti non colposi**, consumati o tentati elencati al comma 2. Tra tali delitti, alla lettera *m-quater*) è menzionato il delitto di **omicidio colposo stradale** previsto dall'articolo 589-*bis*, secondo e terzo comma, del codice penale, aggiunto all'elenco dalla legge n. 41 del 2016.

In generale, la n. 41 del 2016, intervenendo sulle disposizioni del codice di procedura penale che riguardano le misure limitative della libertà personale ad iniziativa della P.G., ha stabilito che per l'**omicidio stradale**, anche nella fattispecie **semplice**, sia sempre **consentito** l'arresto in flagranza di reato. **Per le ipotesi aggravate** di cui alla lettera *m-quater*), relative alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre 1,50 gr/l. ovvero 0,8 gr/l per i conducenti professionali di cui all'art. 186-*bis*, lett. b), c) e d) C.d.S.) o sotto l'effetto di

sostanze stupefacenti, di cui all'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale, invece, **l'arresto in flagranza** di reato è **sempre obbligatorio**.

In quest'ultimo caso, la [circolare 25 marzo 2016, n. 300/A/2251/16/124/68 del Ministero dell'interno](#) ha specificato che per potersi procedere secondo le disposizioni dell'art. 380 c.p.p. **occorre** che sia **immediatamente disponibile la valutazione analitica e clinica** che attesta lo stato di ebbrezza e/o di alterazione da sostanze stupefacenti. **In mancanza** di essa, nelle more della definizione dell'aggravante, ove ne ricorrono le condizioni, è **comunque possibile** procedere all'**arresto facoltativo** in flagranza di reato.

Il comma 2 modifica invece l'articolo 381, comma 2, lettera m-*quinquies*), del codice di procedura penale in materia di **arresto facoltativo in flagranza** per il delitto di **lesioni colpose** stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale, estendendo tale possibilità anche al delitto di lesioni colpose nautiche gravi o gravissime.

Normativa vigente	A.C. 911
Codice di procedura penale Art. 380 <i>(Arresto obbligatorio in flagranza)</i>	
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.	1. <i>Identico.</i>
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:	2. <i>Identico:</i>
<i>omissis</i>	
m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale;	m-quater) delitto di omicidio colposo stradale o nautico previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o

Normativa vigente	A.C. 911
	attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria;
Art. 381 (Arresto facoltativo in flagranza)	
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.	
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:	
<i>omissis</i>	
m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale.	m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali o nautiche gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale.